

Sentenza n. 88/2017 pubbl. il 23/02/2017
RG n. 2259/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

La dott.ssa Serena Sommariva, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al N. 2259/2016 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**), con il patrocinio dell'avv.
Pasquale Marotta e domicilio eletto presso il suo studio di Caserta, via G. Galilei, 14,

-ricorrente-

contro

MIUR (C.F. 80185250588), Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona
del diretto in carica, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dr. avv. Emanuela
Romano ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio gestione del contenzioso di
Milano, via Soderini, 24,

**USR PER LA CAMPANIA, ATP DI CASERTA, USR PER IL LAZIO, ATP DI
ROMA, ATP DI RIETI e ATP DI LATINA,**

-convenuti-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso introduttivo del presente processo, **[REDACTED]** premesso di essere
stata assunta con contratto a tempo indeterminato nella fase C del piano straordinario di
assunzione di cui alla l. 107/2015, quale docente di scuola primaria su posto comune,
con decorrenza giuridica dal 1.9.2015 ed economica dal 27.11.2015, di essere stata
assegnata provvisoriamente all'Istituto Ettore Fieramosca - Martucci di Capua (Caserta)
e di aver quindi presentato, nei modi e nei termini previsti dal CCNI dell'8.4.2016,
domanda per partecipare alla fase C della mobilità per l'a.s. 2016/2017 per la classe di
concorso scuola primaria - posto comune, esprimendo come prime preferenze gli
Ambiti Territoriali della Campania e, quindi, a seguire del Lazio e dichiarando tra i

pagina 2 di 11



propri titoli di servizio gli anni d'insegnamento pre-ruolo prestati, nel periodo dal 2010 al 2015, presso la Scuola Primaria Parificata Paritaria "S. Rita da Cascia" di Frignano, ha lamentato che l'Ufficio Scolastico di Caserta, nel convalidare la domanda di mobilità, le aveva riconosciuto un punteggio base complessivo di 16 punti in luogo di quello di 31 punti che le sarebbe spettato ove fossero stati considerati gli anni di servizio pre-ruolo e che, in violazione tanto del punteggio rettificato, quanto di quello originariamente attribuitole, era stato disposto il suo trasferimento nell'Ambito della Regione Lombardia 0023, mentre altri docenti con punteggio inferiore al suo e senza titoli di precedenza erano stati trasferiti negli ambiti territoriali della Regione Lazio 0001 (corrispondente, con indicazione sintetica, alla Provincia di Roma), 0021 (Provincia di Latina) e 0026 (Provincia di Rieti).

Sulla base di tali premesse ha rassegnato le conclusioni cautelari e di merito di seguito trascritte:

"A) In via cautelare ed urgente, stante i presupposti:

1) dichiarare illegittimo e, quindi, disapplicare:

a) il decreto prot. n. 11164 del 29/07/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola primaria disposti, per l'a.s. 2016/2017, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1 settembre 2016, nella parte in cui include il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato; b) l'elenco allegato al decreto impugnato sub a) nella parte in cui include il nominativo della ricorrente, a fianco del quale viene indicato l'Ambito assegnato: Lombardia Ambito 0023; c) le disposizioni di cui alle "NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO", allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui si prevede che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

e per l'effetto,

2) Dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario negli aa.ss. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, ovvero con la conseguente attribuzione di ulteriori 15,00 punti, nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

3) Ordinare alle Amm.ri resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di riconoscere alla ricorrente, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, il servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario negli aa.ss. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, nella stessa misura in cui è valutato il servizio prestato nella scuola statale e, segnatamente, nella misura di ulteriori punti 15,00, nonché ad attribuire alla parte ricorrente la sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;



e, in ogni caso: 4) Dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento nella provincia di Roma, o, in subordine, in una delle seguenti province: Rieti e Latina, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.no Giudice adito o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 nonché nel rispetto del diritto del corretto punteggio rivendicato;

5) Ordinare alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di disporre il trasferimento della ricorrente nella provincia di Roma, o, in subordine, in una delle seguenti province: Rieti e Latina, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.no Giudice adito o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 nonché nel rispetto del diritto del corretto punteggio rivendicato;

B) Nel merito, per i motivi addotti nel ricorso:

1) Dichiarare illegittimi e, quindi, disapplicare e/o annullare:

a) il decreto prot. n. 11164 del 29/07/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano di pubblicazione dei movimenti del personale docente a tempo indeterminato Fase B-C-D- della scuola primaria disposti, per l'a.s. 2016/2017, con decorrenza a tutti gli effetti dall'1 settembre 2016, nella parte in cui include il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;

b) l'elenco allegato al decreto impugnato sub a) nella parte in cui include il nominativo della ricorrente, a fianco del quale viene indicato l'Ambito assegnato: Lombardia Ambito 0023;

c) le disposizioni di cui alle "NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO", allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui si prevede che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali", e per l'effetto, 2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario negli aa.ss. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, ovvero con la conseguente attribuzione di ulteriori 15,00 punti, nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

3) Ordinare alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di riconoscere alla ricorrente, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017, il servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario negli aa.ss. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, nella stessa misura in cui è valutato il servizio prestato nella scuola statale e, segnatamente, nella misura di ulteriori punti 15,00, nonché ad attribuire alla parte ricorrente la sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;

e, in ogni caso:

4) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, ai fini della mobilità per l'a.s. 2016/2017, il trasferimento nella provincia di Roma, o, in subordine, in una delle seguenti province: Rieti, Latina, che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.no Giudice adito o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 nonché nel rispetto del diritto del corretto punteggio rivendicato;

5) Ordinare alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di disporre il trasferimento della ricorrente nella provincia di Roma, o,



*in subordine, in una delle seguenti province:; Rieti, Latina che sarà ritenuta di giustizia dall'Ill.no Giudice adito o comunque nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 nonché nel rispetto del diritto del corretto punteggio rivendicato;
B) Condannare le Amm.ni resistenti alle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario."*

Il MIUR si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva, da intendersi qui integralmente richiamata.

Per le ragioni già esposte nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. depositata in data 14.11.2016 (ordinanza che non risulta essere stata reclamata), il ricorso, nei limiti ivi già precisati, è da accogliere.

La ricorrente, docente di scuola primaria assunta a tempo indeterminato nella fase C del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1 co. 98 lett. c) l. 107/2015 ed assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto Ettore Fieramosca – Martucci di Capua (Caserta), per il successivo anno scolastico 2016/2017 ha partecipato alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, ai sensi dell'art. 1 co. 108 della citata legge e in particolare alla fase C prevista dall'art. 6 CCNI mobilità 8.4.2016, nel quale, per la FASE C, è disposto che *"gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da gae, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da gae, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti, La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*.

Nella domanda di mobilità la docente aveva espresso 123 preferenze, indicando, nell'ordine, in via prioritaria gli ambiti territoriali della Regione Campania (in 28[^] posizione) e, quindi, a seguire l'ambito 0024 della Regione Lazio – Pr. LT (29[^]), l'ambito della Regione Molise 0004 - Pr. IS (30[^]), l'ambito della Regione Lazio 0001 – Pr. RM (31[^]), l'ambito della Regione Lazio 0020 Pr. FR (32[^]), l'ambito della Regione Lazio 0027 – Pr. VT (33[^]), l'ambito della regione Lazio 0025 – Pr. Ri (34[^]), là dove, invece, gli ambiti della Regione Lombardia risultano collocati nella seconda metà dell'elenco, dalla 65[^] alla 75[^] preferenza (a partire dall'Ambito Territoriale di Milano 0021, indicato quale 65[^] preferenza).

Dalla disamina dell'elenco dei trasferimenti e passaggi del Personale Docente di Ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola Primaria – Ufficio Scolastico Provinciale di Roma emerge che nell'Ambito Territoriale 0001, indicato dalla ricorrente quale 31[^] precedenza, sono stati trasferiti, con riferimento alla stessa classe di concorso (scuola primaria), alla stessa tipologia di posto (comune) e alla stessa fase di assegnazione (in ambito nazionale – fase C), altri aspiranti con un



punteggio inferiore a quello di 16 punti alla stessa riconosciuto dall'Amministrazione nell'ambito della procedura per cui è causa; si tratta, in particolare, delle aspiranti Marta Lobauo, Pasqualina Macari, Rosaria Zeppetelli, tutte con 15 punti, Marianna Del Core con 13 punti, Luisa Culla, Elvira Franzoni, Domenica Alampi, Teresa Mazzarella, Lucia Nusdeo, Maria Tommaso, tutte con 12 punti, Salvina Battaglia con 9 punti, Maria Carmela Gorga e Valentina Sprezzichini con 3 punti, Antonina Tranchida e Patrizia Vasquez con 0 punti.

Il MIUR –sia nella fase cautelare che nella presente fase di merito- non ha né allegato, né provato che le docenti sopra menzionate vantassero titoli di precedenza ai sensi dell'art. 13 del CCNI cit. con riferimento a tale ambito territoriale, ma si è limitato a sostenere che le stesse sarebbero state assegnate all'ambito 0001 della Regione Lazio, nonostante il loro punteggio fosse inferiore a quello della ricorrente, in quanto avrebbero indicato tale ambito in posizione più avanzata nell'ordine delle preferenze.

Come già osservato nella citata ordinanza cautelare, il *modus procedendi* prospettato dal MIUR, il quale sostiene di aver riconosciuto portata prioritaria all'ordine delle preferenze, appare illegittimo, non potendosi ritenere un portato necessario delle previsioni contenute nel CCNI dell'8.4.2016.

L'art. 6 del CCNI sulla Mobilità del personale a.s. 2016/2017 si è, infatti, limitato a prevedere che *“La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*.

Nell'allegato 1, con riferimento alla fase C, è stato, inoltre, precisato che *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”*

In particolare e, per quanto di rilievo, dalla locuzione *“a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”* si desume unicamente quanto nella stessa espresso, ossia che a parità di punteggio e di precedenza prevale l'aspirante con maggiore anzianità anagrafica, mentre



nella disposizione sopra richiamata viene contestualmente chiarito che l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza dagli stessi espressa, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli e che l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto in punteggio.

Anche il disposto *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”* significa soltanto che per ciascuna preferenza si segue il criterio del maggior punteggio. Infatti – prosegue la norma – l'ordine delle preferenze è dato dal più alto punteggio. È evidente, dunque, che pur elaborando una graduatoria per ciascun ambito, successivamente i dati devono essere incrociati, proprio per evitare l'effetto paradossale che in concreto si è verificato.

L'Allegato 1 al CCNI fa riferimento ad un ordine di graduatoria *“per ciascuna preferenza”*, senza prevedere però *«un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze che tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una “preferenza” del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione di titoli allegata al presente contratto”, bensì “L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” (con la precisazione che “A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica ...»)* (Trib. Venezia, ordinanza 6962/2016, est. Menegazzo).

Deve, pertanto, escludersi che il tenore letterale della norma sopra richiamata espliciti il criterio adottato in concreto dall'amministrazione, secondo cui l'ordine della preferenza preverrebbe sul punteggio posseduto da ciascun aspirante.

Un'interpretazione conforme a costituzione conduce, invero, alla soluzione contraria.

Il principio meritocratico nel pubblico concorso è, infatti, di rango costituzionale, discendendo dagli artt. 3, 51 e 97 Cost.; tale principio implica che a maggior punteggio corrisponda maggior favore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato.

D'altronde, secondo il meccanismo seguito dal Ministero l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall'ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con



punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso e conseguente violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., principio fatto proprio dall'art. 28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.

Una diversa interpretazione della norma collettiva si porrebbe in violazione con il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Scz.IV, sent. 5611/2011).

Ne segue, come già osservato, che il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, là dove, invece, l'ordine delle preferenze potrebbe risultare decisivo solo a parità di punteggio.

Nel caso esaminato il criterio meritocratico è stato violato, in quanto, presso l'Ambito Territoriale 0001 della Regione Lazio sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e senza titolo di precedenza, solo in ragione della priorità della preferenza dagli stessi indicata per detto ambito.

A conferma di quanto già disposto con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c., accertata l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Amministrazione convenuta all'esito della procedura con riferimento alla posizione della ricorrente, il Ministero, in accoglimento del ricorso, va conseguentemente condannato a trasferire la predetta docente in una sede compresa nell'ambito territoriale della Regione Lazio 0001 o di altro ambito della medesima Provincia nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017.

Va rigettata, invece, la domanda avente ad oggetto il diritto al riconoscimento di un punteggio aggiuntivo (15 punti) per i servizio pre-ruolo espletati dalla ricorrente presso un istituto scolastico paritario.

La ricorrente censura, in particolare, le disposizioni di cui alle "NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO", allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017, nella parte in cui prevedono che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della



ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

Il mancato riconoscimento trova fondamento nell'art. 485 D.L.vo 297/1994, che riproduce gli artt.1 e 2 del D.L. 370/1970 (conv. L.576/1970).

La citata disposizione legislativa prevede, per quanto di rilievo, al comma 1, che *"Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo."* e, al comma 3, aggiunge: *"Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali."*

Il combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate comporta che il servizio prestato dai docenti di scuola elementare, nel periodo pre-ruolo, nelle scuole parificate è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il restante terzo.

Sul punto, tuttavia, la Cassazione ha precisato che *"l'art.2 del d.l. 19 giugno 1970, n.370, conv. in legge 26 luglio 1970, n.576, riprodotto dall'art.485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali"* (Cass. 1035/2014).

Né, peraltro, considerata la diversità di regime e non equivalenza tra scuole parificate e scuole paritarie (disciplinate solo successivamente con la legge n. 62/2000), l'art. 485 del D. lgs. n. 297/1994 (riferito alle scuole parificate) può ritenersi applicabile in via analogica alle scuole paritarie e ciò neppure a seguito del d.l. 250/2005 che, con l'art. 1-bis, ha previsto il superamento della distinzione tra scuole parificate, pareggiate e



paritarie stabilendo che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al d. lgs. n. 297/1994 sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della l. 62/2000 e di scuole non paritarie con scadenza ex lege delle convenzioni di parifica al 31.8.2008.

Irrilevante appare il fatto che la L. 62/2000 abbia espressamente affermato che *“Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”* e che le suddette scuole paritarie svolgono un *“servizio pubblico”* (art.1, commi 1 e 3), che siano stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (L.62/00, L.27/06, ex multis C.M. 163/2000 e i decreti ministeriali n.267/07 e n.83/08; in particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: *“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”* e, altresì, *“dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari), che l'art. 2, co.2 D.L. 255 del 3/7/2001, ai fini dell'integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente, abbia disposto l'equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano *“valutati nella stessa misura”*, in quanto il servizio prestato presso la scuola paritaria in questione rimane, comunque, servizio prestato presso un ente privato, con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio presso lo Stato.

E', infatti, necessario distinguere il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell'inserimento nella GAE, dal riconoscimento a fini economici, dopo l'assunzione con immissione in ruolo, ossia ai fini dell'anzianità di servizio.

Se, infatti, l'insegnamento presso scuole non statali può costituire titolo valido ai fini del posizionamento in graduatoria, in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, ciò non comporta che tale titolo debba necessariamente e per conseguenza logica essere riconosciuto anche ai fini della ricostruzione della carriera, ossia al fine del riconoscimento di un'anzianità di servizio convenzionale presso lo Stato, quando, invece, tale servizio è stato espletato presso scuole non statali (per il cui accesso, peraltro, neppure è previsto un concorso pubblico).

In conclusione, la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001, riguarda la formazione delle graduatorie cui appartengono i docenti non in ruolo, mentre nella presente causa viene considerata la diversa fattispecie della mobilità del personale già assunto a tempo indeterminato ai fini del trasferimento su domanda dell'interessato; la diversità degli istituti preclude di procedere ad un'interpretazione estensiva o analogica.



Va, inoltre, evidenziato che nella disciplina di cui alla l. 62/2000 la "parità" è riferita all'aspetto funzionale ed organizzativo degli "apparati" privati considerati dalla norma, ai fini dell'erogazione del servizio scolastico, mentre non esiste una equiparazione perfetta tra scuola statale e scuola paritaria in merito al trattamento giuridico del personale docente (vd. Cons. Stato, sez. VI, n. 194/2009).

La disciplina del CCNI, nella parte in cui prevede che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile nell'ambito della procedura di mobilità, è coerente con il vigente quadro normativo, sicché il ricorso, con riferimento alla domanda a questo riguardo svolta dalla docente, è da respingere.

Considerato che la ricorrente ha richiesto il riconoscimento del punteggio aggiuntivo ai soli fini della procedura di mobilità per cui è causa e dell'ottenimento dell'assegnazione presso l'Ambito territoriale Lazio 0001 o altra sede viciniora, l'esito del giudizio può considerarsi per la stessa comunque complessivamente vittorioso, atteso l'accertato suo diritto ad ottenere il trasferimento presso detto ambito anche in difetto di riconoscimento del punteggio aggiuntivo per i servizi pre-ruolo prestati presso scuola paritaria.

Le spese processuali, comprese quelle della fase cautelare, si regolano pertanto secondo soccombenza, con conseguente condanna del MIUR alla loro integrale rifusione in favore della ricorrente.

La liquidazione segue nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:

- dichiara illegittimo il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Territoriale della Regione Lombardia 0023 e, per l'effetto, condanna il MIUR ad assegnarla ad una sede compresa nell'Ambito Territoriale della Regione Lazio 0001 o in altra sede disponibile all'interno degli ambiti territoriali della Provincia di Roma;
- condanna il MIUR a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate nella somma di complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Pasquale Marotta ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Monza, 23/2/2017

il Giudice del Lavoro
Dott. Serena Sommariva

